



Al Prefetto di Verona

Fasc n.3719/2012 - Area I A.M. - Doc. Un. 59475 /2017.

PREMESSO che con il **D.L. 24 giugno 2014, n. 90** (convertito con modificazioni dalla **Legge 11 agosto 2014, n. 114**) sono state introdotte misure atte a garantire maggiore trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche e che, con la precisa finalità di arginare ed impedire la diffusione di fenomeni corruttivi nell'ambito dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione a danno del circuito economico, **l'art. 32** prevede l'attivazione di misure straordinarie per **la gestione, il sostegno ed il monitoraggio delle imprese** qualora l'Autorità Giudiziaria proceda, nei confronti dei componenti degli organi sociali delle stesse, per le specifiche fattispecie delittuose ivi espressamente previste, ovvero qualora si sia in presenza di *"rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali"*.

PREMESSO altresì che **competente per l'adozione di tali misure è il Prefetto** della provincia in cui ha sede la stazione appaltante interessata dai suddetti fenomeni criminali, su **proposta del Presidente** dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e previa valutazione delle circostanze emerse.

PRESO ATTO che con **nota n.118715 del 18 ottobre 2017** il Presidente dell'ANAC ha formulato alla Prefettura di Verona la **proposta di adozione della misura del sostegno e monitoraggio** prevista dal richiamato **art. 32, co. 8** della Legge n. 114/2014 nei confronti della società **"COSTRUZIONI VALLONE" s.r.l.**, c.f.: 03757830231, con **sede a Castel d'Azzano (VR)**, in via Roma n. 86.

RILEVATO che la **"COSTRUZIONI VALLONE"** è **aggiudicataria** della realizzazione delle *"opere di adeguamento statico, funzionale, normativo e tecnologico del blocco sud-Centro servizi alla persona Morelli Bugna congiunto alla cessione, in parziale sostituzione del corrispettivo dell'appalto, dei seguenti diritti immobiliari di proprietà dell'ente: a) piena proprietà di terreno agricolo in Villafranca; b) nuda proprietà di quattro immobili ad uso abitativo siti in Verona"* (CIG 6651466362) come da **bando** pubblicato nella G.U. del 11 aprile 2016, n. 41 dal **Centro servizi alla persona Morelli Bugna** (istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ai sensi della L. 17 luglio 1890, n. 6972) con **sede a Villafranca di Verona (VR)** in via Rinaldo n. 16.



Al Prefetto di Verona

CONSIDERATO che, nel motivare la proposta formulata, si è proceduto alla ricostruzione dei principali fatti da cui si desume l'integrazione dei presupposti individuati dall'art. 32, co. 1 della Legge n. 114/2014 per l'adozione della misura del sostegno e monitoraggio di cui al successivo co. 8 nei confronti della "COSTRUZIONI VALLONE" s.r.l.

VALUTATA la sussistenza del fumus boni iuris circa il perfezionamento del rapporto contrattuale come sopra identificato all'interno di un sodalizio criminoso che ha visto protagonisti, tra gli altri, il Presidente del Centro servizi alla persona Morelli Bugna (d'ora in avanti "Morelli Bugna") e Vallone Giuseppe (all'epoca Amministratore unico della "COSTRUZIONI VALLONE" s.r.l.) sottoposti, rispettivamente, alla misura cautelare degli arresti domiciliari ed alla misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio dell'attività professionale ed imprenditoriale per la durata di 10 mesi, come da ordinanza n. 16/4606 del Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) presso il Tribunale di Verona del 23 marzo 2017¹, in relazione ai gravi indizi di colpevolezza riscontrati.

CONSIDERATI i fatti ricostruiti in esito all'attività di indagine espletata dall'Autorità Giudiziaria precedente (dettagliati nell'ordinanza applicativa delle misure cautelari sopra richiamate) ed illustrati nella proposta formulata dal Presidente dell'ANAC, dalla cui disamina traspare l'esistenza nello specifico di una trama collusiva di rilievo che ha permesso l'aggiudicazione del contratto di cui trattasi alla "COSTRUZIONI VALLONE" s.r.l. in spregio e violazione delle regole di correttezza, riservatezza e *par condicio*, individuabile dagli elementi di seguito esposti.

1. Sussistenza del fermo proposito del Presidente della "Morelli-Bugna" di pilotare l'aggiudicazione del contratto di cui trattasi (già prima della pubblicazione del bando di gara) come emblematicamente dimostrato, nello specifico, dall'opera di **disuasione** caldeggiata dal medesimo (sebbene, nei fatti, perpetrato a mezzo di un proprio collaboratore) a danno di operatori economici "*non graditi*" mediante la

¹ Pag. 43 ordinanza G.I.P..



Al Prefetto di Verona

rappresentazione, in particolare, delle difficoltà del contratto di appalto in questione, in ragione del corrispettivo, in parte costituito da beni immobili ceduti in permuta².

2. **Adesione di Vallone a tale proposito, accertata dalla ricorrenza di contatti, anche personali**, tra rappresentanti della “COSTRUZIONI VALLONE” s.r.l. e lo stesso Presidente della “Morelli-Bugna”, documentati da intercettazioni ambientali e telefoniche, tra cui si segnalano, nello specifico:

- l'incontro “*conoscitivo*” del 21 maggio 2016 in un pubblico esercizio a Villafranca di Verona con rappresentanti della società (favorito dall'intermediazione di terzi) in **pendenza del termine per la presentazione delle offerte**³;
- la richiesta avanzata il 27 maggio 2016 dai Vallone sulle possibilità di **modifica delle condizioni del bando di gara già pubblicato**, con riguardo alle modalità di costituzione delle garanzie ivi previste⁴;
- l'incontro del 16 giugno 2016, in relazione al quale l'organo inquirente ha accertato anche la presenza di Vallone Giuseppe insieme al Presidente della “Morelli Bugna” ed all'intermediario, sempre in un pubblico esercizio di Villafranca di Verona, in circostanze di tempo che ragionevolmente lasciano presumere la volontà dei soggetti coinvolti di chiarire alcuni aspetti della procedura⁵.

3. **Comunicazione di informazioni privilegiate, se non addirittura a carattere riservato**, agevolatrici e quindi determinanti per l'esito finale, culminato con **l'aggiudicazione della gara a favore della “COSTRUZIONI VALLONE” s.r.l.**, quali:

- la **preventiva rivelazione dei nominativi dei soggetti interessati all'acquisto** degli immobili ceduti in permuta come corrispettivo del contratto, al fine di **stimolare la presentazione dell'offerta**⁶ (contrariamente all'attività di dissuasione perpetrata verso altre imprese potenzialmente interessate);
- **l'instaurazione di ulteriori ed indebiti contatti in almeno due fattispecie: 1) tra il tecnico progettista** incaricato dalla “Morelli Bugna” ed **il professionista di**

² Pag. 13 ordinanza G.I.P. e pag. 3 proposta Presidente ANAC.

³ Pagg. 3 e 16 ordinanza G.I.P. e pag. 3 proposta Presidente ANAC.

⁴ Pagg. 16-17 ordinanza G.I.P. e pagg. 3 proposta Presidente ANAC.

⁵ Pag. 19 Ordinanza G.I.P..

⁶ Pag. 18 ordinanza G.I.P. e pag. 3 proposta Presidente ANAC.



Al Prefetto di Verona

riferimento della COSTRUZIONI VALLONE” s.r.l.⁷ per concretizzare le possibilità di aggiudicazione con il massimo profitto da parte dell’impresa attraverso la consulenza sulla redazione dei documenti di offerta e, soprattutto, la comunicazione che la **COSTRUZIONI VALLONE” s.r.l.** risultava l’unica partecipante alla procedura⁸; 2) tra l’intermediario dei Vallone ed il Presidente della “Morelli Bugna” al fine di conferire piena regolarità “formale” all’operazione e consolidare, così, il vantaggio derivante dall’aggiudicazione sostanzialmente pilotata, attraverso un **irrituale preventivo vaglio di correttezza ad opera del R.U.P. designato dei documenti giustificativi richiesti nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta**⁹.

CONSIDERATE le reiterate condotte illecite attuate da Vallone Giuseppe, avvalendosi della propria carica di amministratore della “COSTRUZIONI VALLONE” s.r.l., per **turbare il regolare svolgimento della gara** di cui trattasi, facendo aggiudicare, a favore della propria impresa, lavori di considerevole valore economico (pari ad € **2.868.355,44**) a fronte di un **ribasso minimo praticato, pari allo 0,033%**, nella piena ed indebita **consapevolezza dell’unicità della propria offerta**.

RAVVISATA la gravità dei fatti esposti, desumibili dall’ordinanza di applicazione delle misure cautelari e dalla proposta formulata dal Presidente ANAC più volte richiamati nel presente provvedimento, il cui **spessore probatorio dimostra in modo incontrovertibile la precipua volontà** degli attori - nella rispettiva qualità di *amministratore unico* della “COSTRUZIONI VALLONE” s.r.l. e di *Presidente della stazione appaltante* Centro servizi alla persona “Morelli Bugna”- di concertare ed attuare nel dettaglio **l’alterazione del regolare svolgimento della gara** di cui trattasi, pregiudicando l’interesse pubblico a stipulare con il miglior contraente.

RAVVISATA l’attendibilità degli elementi di responsabilità dei medesimi soggetti coinvolti, **accertabili dalla disamina del copioso materiale di indagine** frutto di

⁷ Pag. 20 ordinanza G.I.P. e pag. 4 proposta Presidente ANAC.

⁸ Pagg. 21, 22 e 23 ordinanza G.I.P. e pag. 4 proposta Presidente ANAC.

⁹ Pagg. 17 e 19 ordinanza G.I.P. e pag. 4 proposta Presidente ANAC.



Al Prefetto di Verona

un'intensa attività di intercettazione telefonica ed ambientale, autorizzata dalla competente Autorità Giudiziaria.

PRESO ATTO che con **delibera** assembleare del **28 luglio 2017** (*giusta verbale rep. n. 14.358 redatto dal notaio dott. Roberto Tordiglione*) l'**Assemblea dei soci** della "**COSTRUZIONI VALLONE**" **ha deliberato:**

- **la revoca** dell'organo amministrativo rappresentato da **Giuseppe Vallone e relativa sostituzione** con un consiglio di amministrazione composto da **Imperiale Raffaella, coniuge dello stesso Vallone** e da altri due amministratori;
- l'apporto di un'apposita modifica statutaria (art. 6-bis) che prevede la **sterilizzazione del diritto di voto in Assemblea di Vallone** per un periodo "*non superiore a tre anni*", nonché il "**congelamento**" della partecipazione del medesimo in seno alla compagine societaria (maggioritaria al 95%) ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari, per uguale periodo di tempo.

RILEVATO che, come argomentato nella proposta del Presidente ANAC¹⁰, "*la mera estromissione formale di Vallone [Giuseppe] dall'amministrazione della società non garantisce del tutto l'assenza di qualsivoglia condizionamento di quest'ultimo nelle future scelte gestionali della stessa*" atteso, da un lato, lo **stretto legame familiare** con l'attuale presidente e componente del consiglio di amministrazione Imperiale Raffaella (*moglie*) e, dall'altro lato, il **diritto ancora in capo a Vallone "di partecipare alle assemblee, di prendervi parola e di impugnare le relative delibere"**¹¹;

RAVVISATA la necessità di porre in essere gli **interventi volti a neutralizzare illeciti condizionamenti** sulla gestione della società "**COSTRUZIONI VALLONE**" s.r.l. nel rispetto dei **criteri di proporzionalità e ragionevolezza, valutata altresì l'operazione di "self-cleaning"**¹² **intrapresa autonomamente dalla compagine societaria** senza tuttavia pregiudicare l'effettività della misura cautelare disposta nei confronti di Vallone Giuseppe.

¹⁰ Pag. 5 proposta Presidente ANAC.

¹¹ Pag. 6 proposta Presidente ANAC.

¹² Pagg. 6-7 della proposta del Presidente ANAC.



Al Prefetto di Verona

RILEVATA, per quanto sin qui esposto, la sussistenza dei **presupposti** esplicitati nella normativa richiamata e, segnatamente, quelli di cui all'art. 32, co. 8 **per l'applicazione della misura di sostegno e monitoraggio** della "COSTRUZIONI VALLONE", **anche in considerazione del fatto che allo stato attuale le indagini sui fatti di turbativa riguardano un soggetto diverso** dagli organi societari indicati al co.1 del medesimo articolo, contribuendo così ad *attenuare* il "livello di compromissione dell'operatore economico" in questione, secondo quanto indicato nelle "Prime linee-guida" emanate dall'ANAC¹³.

RITENUTA sussistente, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 32 della Legge n. 114/2014, la propria competenza in ordine all'adozione dei provvedimenti di cui alla proposta del Presidente dell'ANAC essendo **la sede della stazione appaltante** sita in Comune di Villafranca di Verona (VR).

RAVVISATA l'opportunità, in relazione anche a quanto segnalato dal Presidente ANAC- di attivare un procedimento ricognitivo volto all'individuazione di professionisti idonei a svolgere gli incarichi previsti dall'art. 32 della Legge n. 114/2014 nell'ambito delle "*misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese*" per il contrasto alla corruzione.

INTERPELLATO, in esito a specifica valutazione delle competenze curriculari documentate, il **rag. Daniele Gronich**, nato a Verona il 28.11.1958 e domiciliato presso il proprio studio professionale in Verona, vicolo cieco S. Pietro Incarnario 7, quale **esperto cui affidare l'attuazione della misura** di sostegno e monitoraggio sopra citata, con l'incarico di adempiere alle indicazioni dettate dalla legge e di relazionare con cadenza bimestrale a questa Prefettura circa l'andamento della misura in atto, oltre a trasmettere la relazione finale.

ACCERTATO, nei confronti del citato professionista, il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti nel regolamento emanato ai sensi dell'art. 39, co. 1 del D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, in esito ad apposita procedura di verifica.

¹³ Prime Linee-guida ANAC 15 luglio 2014, pag. 10.



Al Prefetto di Verona

ACQUISITA l'accettazione all'espletamento dell'incarico da parte del rag. Daniele Gronich di cui alla nota prot. n. 57597/17 del 30 novembre 2017.

RITENUTO di rinviare ad un successivo provvedimento **la determinazione del compenso** da corrispondere al citato professionista, in applicazione dell'art. 32, co. 9 della Legge 114/2014 e delle "*Terze linee-guida*" emanate dall'ANAC.

RITENUTO inoltre di disporre **la durata della misura per un tempo utile a conseguire un risanamento effettivo della gestione societaria**, congiuntamente alle iniziative già intraprese dagli organi di amministrazione a garanzia, altresì, del corretto svolgimento dei rapporti negoziali in corso con soggetti pubblici, *anche diversi* dal Centro servizi alla persona "Morelli Bugna".

VISTA la nota del Presidente dell'ANAC prot. n. 0118720 del 18 ottobre 2017 con cui è stata data alla società "COSTRUZIONI VALLONE" s.r.l. **comunicazione** di avvenuta trasmissione a questa Prefettura della proposta di adozione della misura di sostegno e monitoraggio ai sensi dell' art. 32, co. 8 della Legge 114/2014.

RITENUTO che la suddetta nota assuma **valore sostanziale di comunicazione di avvio del procedimento** di adozione della misura di sostegno e monitoraggio, in considerazione anche della richiesta di accesso agli atti presentata dalla società "COSTRUZIONI VALLONE" s.r.l. **ed accolta con nota di questa Prefettura** n. 51425 del 27 ottobre 2017.

VISTA, da ultimo, la nota di questa Prefettura n. 58329 del 5 dicembre 2017 con cui si è ulteriormente informata la società "COSTRUZIONI VALLONE" s.r.l. dell'imminente adozione del presente provvedimento, senza che sia pervenuta alcuna osservazione in merito.

DECRETA

1. **l'applicazione alla società "COSTRUZIONI VALLONE" s.r.l. della misura del sostegno e monitoraggio prevista dall'art. 32, co. 8 della Legge 114/2014 per un periodo di sei mesi, decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, eventualmente prorogabili per un periodo di pari durata;**



Al Prefetto di Verona

2. di nominare il rag. Daniele Gronich, nato a Verona il 28.11.1958, **esperto cui affidare l'attuazione della misura** di cui al precedente punto n. 2, il quale, ai sensi della richiamata normativa, è chiamato **a fornire alla società "COSTRUZIONI VALLONE" s.r.l. "prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno ed agli organi amministrativi e di controllo"**;
3. di rinviare ad un successivo provvedimento la determinazione del compenso per le funzioni svolte dall'incaricato professionista per l'espletamento dell'incarico attribuito.

DISPONE

1. di notificare nelle forme di legge il presente provvedimento ai legali rappresentanti della società "COSTRUZIONI VALLONE" s.r.l., C.F.: 03757830231 con sede a Castel d'Azzano (VR) in via Roma n. 86 e del Centro servizi alla persona Morelli Bugna, con sede a Villafranca di Verona (VR), in via Rinaldo n. 16;
2. di comunicare il presente provvedimento all'A.N.A.C., alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale, al Ministero dell'Interno – Gabinetto, alla Direzione Nazionale Antimafia, al Tribunale di Verona, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, all'Avvocatura Generale dello Stato, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed al rag. Daniele Gronich per l'esecuzione dell'incarico;
3. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 15-ter del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito web della Prefettura di Verona, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla relativa notifica, comunicazione ovvero piena conoscenza.

13 DIC. 2017

IL PREFETTO
(Mullis)